

**COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I
RISCHI DEL FURTO
E RAPINA DEI BENI MOBILI,
DENARO E VALORI**

Lotto 1 – Ambito 1.2

DEFINIZIONI:	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
Art. 1: Durata del contratto	4
Art. 2: Gestione del contratto	4
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	4
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto	5
Art. 5: Assicurazione per conto di chi spetta	5
Art. 6: Facolta' di recesso	5
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	6
Art. 7: Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 8: Efficacia e limitazioni della garanzia	7
Art. 9: Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro	7
Art. 10: Recupero delle cose rubate	8
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 11: Esclusioni	9
Art. 12: Denuncia dei sinistri	9
Art. 13: Determinazione dell'ammontare del danno	9
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie	10
Art. 15: Coesistenza di altre assicurazioni	10
Art. 16: Costituzione del premio – Buona fede	10
Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)	10
Art. 18: Trattamento dei dati	11
SCOPERTI, FRANCHIGIE	12
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA	12

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione: Il Comune di Cinisello Balsamo, Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Societa': la Compagnia assicuratrice ...;

Broker: Willis Italia SpA;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e' assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto e' assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e' assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione;

Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Amministrazione - nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto - che non possa definirsi fabbricato per sua natura o destinazione, posti all'interno di immobili o anche trasportati su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione, ad altri Enti ad essa collegati, o ad Amministratori, dirigenti, dipendenti dell'Amministrazione; rientrano in questa definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di fabbricati, edificati, locali, impianti in proprietà, comodato o uso alla Amministrazione, ma ne rimangono esclusi auto/motoveicoli e natanti di proprietà od in uso alla stessa.

Qualora non siano assicurati con polizze specifiche, rientrano quindi in tale definizione anche quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, arazzi, tappeti, manoscritti, libri, medaglie, targhe, monete, metalli e pietre preziosi e semi-preziosi e qualunque altro bene simile, di proprietà della Amministrazione o di terzi.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni ecc., assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, ricette mediche fustellate, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà della Amministrazione o di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' della Amministrazione contraente, come anche della Societa' assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa', entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa' accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto e' affidata a Willis Italia SpA, in qualita' di broker di assicurazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi e' liberatorio per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'Amministrazione pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro pero' i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennita' che, a norma di quanto sopra, sara' liquidata in contraddittorio, sara' essere versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 6: Facolta' di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 60' giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90' giorno antecedente la scadenza della annualita' assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata R.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarra' efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra' eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura nella forma a "primo rischio assoluto":

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e chiusi in casseforti, armadi corazzati, registratori di cassa e simili
 - b2) comunque sottochiave, esclusivamente durante l'orario di apertura dei locali
 - b3) trasportati, con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori,

per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ◇ furto, come definito dall'art. 624 del Codice Penale
 - ◇ furto con strappo
 - ◇ rapina, come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate
 - ◇ estorsione, come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto,
- anche se causati da dolo o colpa grave di dipendenti, dirigenti, amministratori, preposti e operatori della Amministrazione.

Sono comprese, in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione:

1. per rimediare ai guasti ai locali, ai fissi e infissi e ai sistemi di custodia, cagionati dagli autori dei reati nell'esecuzione o nel tentativo di commetterli, o conseguenti all'eventuale attività delle Autorità, della Amministrazione o di terzi per ridurre l'evento e/o le sue conseguenze o per porvi temporaneo rimedio, nonché per demolire, trasportare e smaltire le macerie e/o i beni danneggiati, il tutto fino alla concorrenza complessiva per sinistro dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno risarcibile;
3. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, fino alla concorrenza per sinistro del 10% (dieci per cento) dell'importo assicurato per la voce "beni mobili";
4. per mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile, fino alla concorrenza per sinistro dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;

5. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione dell'ammontare del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni mobili con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, compresa altresì la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o perdita totale o parziale del bene; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 30% (trentaprocento) dell'importo di danno risarcibile / concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio.

Art. 8: Efficacia e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto e' operante:

- ◇ per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si e' introdotto nei locali o immobili come sopra descritti mediante:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, e/o lucernari,
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- ◇ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- ◇ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, quali ad esempio i certificatori automatici, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende il:

- ◇ furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
- ◇ furto con strappo,
- ◇ furto con destrezza, per i casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed e' operante solo per le persone di eta' superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

Art. 9: Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società non potrà superare il 20% del valore assicurato per la partita Beni mobili, nell'ambito dello stesso.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo.

Tuttavia, in caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata.

L'Amministrazione pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Art. 10: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Amministrazione non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, salvo le spese necessarie a riportare il bene nello stato di efficienza antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Amministrazione ha facoltà di conservare la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Amministrazione.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11: Esclusioni

La Società non risarcisce i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o sabotaggio, operazioni militari, invasioni, se il sinistro e' in rapporto con tali eventi;
- c) conseguenti a esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane ed alluvioni;
- e) conseguenti a smarrimenti o ad ammanchi constatati in sede di inventario.

Art. 12: Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Amministrazione provvederà a:

- ◇ darne avviso per iscritto alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni lavorativi dall'evento o da quando ne e' venuta a conoscenza, specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonche' farne denuncia all'Autorità Giudiziaria
- ◇ fornire entro i 30 giorni successivi all'evento, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonche' trasmettere una copia della denuncia fatta all'Autorità
- ◇ denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonche' esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società - la procedura di ammortamento
- ◇ adoperarsi immediatamente, nel modo piu' efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Amministrazione sono a carico della Società, anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che la stessa provi che queste sono state fatte inconsideratamente.

Art. 13: Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno e' dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro ed il valore di cio' che resta dopo il sinistro, al netto dei profitti sperati, dei danni per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto al punto 5. dell'art. Oggetto dell'assicurazione.

Qualora il bene colpito da sinistro era stato stimato, per il suo particolare valore storico e/o artistico, da uno stimatore esperto, la determinazione del danno verra' effettuata adottando tale stima; in sua assenza, verra' stabilito il valore commerciale del bene.

Qualora il bene era parte di una raccolta collezione, coppia, insieme o serie, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi sottratti, distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta, collezione, coppia, insieme o serie o delle rispettive parti.

Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita' del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza la Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta' di quelle del terzo.

Art. 15: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l'evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni, ossia per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 16: Costituzione del premio – Buona fede

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute ai valori indicati nella tabella di conteggio del premio.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società' è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società'.

Compagnia ...	Quota ... % - Delegataria
Compagnia ...	Quota ... %
Compagnia ...	Quota ... %

Art. 18: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società', Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SCOPERTI, FRANCHIGIE

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	Franchigia con il minimo di
Per sinistro, se qui non diversamente previsto		500,00
Beni mobili		..
Denaro e valori in cassaforte		..
Denaro e valori comunque custoditi		..
Denaro e valori trasportati		..
Guasti da ladri e spese di demolizione e sgombero		..
Spese per mantenimento di servizi e attivita'		..
..		..

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Gruppi di rischio	Capitali complessivi	Aliquota promille	Premio imponibile totale
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori in cassaforte	15.000,00
Denaro e valori comunque custoditi	15.000,00
Denaro e valori trasportati	15.000,00
Guasti da ladri e spese di demolizione e sgombero	15.000,00
Spese per mantenimento servizi e attivita'	20.000,00
Maggiori danni per beni storici e/o artistici	15.000,00
Totale premio imponibile		euro	..
Imposte		euro	..
Totale premio lordo annuo		euro	..